

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5789 del 30/11/2020
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTI INCENDIO COMUNE: ANZOLA DELL'EMILIA TITOLARE: CASEARIA DI SANT'ANNA SRL CODICE PRATICA N. BO17A0039
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5951 del 27/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE E ANTI INCENDIO

COMUNE: ANZOLA DELL'EMILIA

TITOLARE: CASEARIA DI SANT'ANNA SRL

CODICE PRATICA N. BO17A0039

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamate le istanze assunte agli atti al Prot. n. PGBO/2017/17963 del 31/07/2017 e al Prot. n.PGBO/2017/26294 del 13/11/2017, con le quali la ditta **CASEARIA DI SANT'ANNA SRL**, CF/P.IVA:02554921201 con sede legale in comune di Anzola dell'Emilia (BO) Via Sparate n. 1, **ha chiesto:**

- **la concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee con una portata massima di **4,0 l/s** per un volume massimo di **12895 metri cubi/anno** (mc/a), **ad uso** lavaggi per **produzione casearia** e ad uso **anti incendio**, mediante **un nuovo pozzo da perforare** sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al Foglio 16 mappale 40, fino ad una profondità massima di 100 metri;
- **che la perforazione avvenga in sostituzione dei due pozzi esistenti**, denunciati al Prot. n.45602 del 12/05/2006 con Modulo D Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno di cambio di titolarità della concessione rilasciata a Cooperativa Terre del Reno con determinazione n. 3214/2006

(procedimento BO01A3349), ubicati sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al Foglio 16 mappale 46 (ora mappale 40), con profondità uno di 30 e l'altro di 32 m, utilizzati, alternativamente, con una portata massima di 3 l/s per complessivi 10500 mc/a ad uso industriale;

visto che, con lettera Prot. n. PGB0/2017/29467 del 21/12/2017, l'Agenzia scrivente ha comunicato al richiedente di voler accogliere il Modulo D come implicita istanza di rinnovo con cambio di titolarità della concessione rilasciata a Cooperativa Terre del Reno, per quanto riguarda i soli due pozzi di proprietà e che le richieste di nuova concessione presentate il 31/07/2017 ed il 13/11/2017, vengono accolte come varianti sostanziali alla medesima concessione da rinnovarsi, consistenti in perforazione di nuovo pozzo in sostituzione di quelli esistenti e di aumento di prelievo e nuova destinazione d'uso: industriale per lavaggio sale e macchinari a servizio di processo produttivo di trasformazione latte e anti incendio (procedimento BO17A0039);

vista la nota Prot. n. PGB0/2018/14255 del 18/06/2018, con la quale la ditta richiedente ha comunicato di essere d'accordo alla proposta di accoglimento delle istanze presentate ed, inoltre, di volersi avvalere, per quanto riguarda la corresponsione dei canoni di concessione arretrati 2006-2012 dell'eccezione di prescrizione prevista dall'art.2948 del Codice civile;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/18178 del 06/08/2018, con la quale la ditta istante ha trasmesso l'attestazione di avvenuto versamento dei canoni di concessione riferiti al periodo 2013-2018 per un importo di € 12519,02, comprensivo degli interessi legali maturati, così come quantificati dall'Agenzia con nota Prot. n. PG/15746 del 05/07/2018;

preso atto, inoltre, che, per quanto concerne i restanti quattro pozzi oggetto della determinazione n. 3214/2006, gli stessi sono stati richiesti a rinnovo di concessione con cambio di titolarità dalla ditta I GIARDINI DEL DUCA DI PELLONI ALESSIO (procedimento BO01A3349/07RN01);

considerato che l'istanza è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

richiamata la Determinazione n° 4717 del 14/09/2018 con la quale il richiedente è stato autorizzato alla perforazione del nuovo pozzo fino ad una profondità massima di 100 metri, a specifiche condizioni tra cui:

- la chiusura dei due pozzi esistenti;
- l'installazione di un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/154389 del 26/10/2020 con il quale il concessionario ha comunicato l'esito positivo della ricerca con la realizzazione del nuovo pozzo, presentando la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione e la relativa scheda pozzo a firma congiunta del professionista incaricato e della ditta esecutrice, **dalla quale si evince che:**

- **il nuovo Pozzo** (Pozzo 1) è stato: - **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al Foglio 16 mappale 40, nel punto di coordinate UTM RER X:671670 Y:939460, fino ad una profondità di 100 m, con un diametro di perforo di 350 mm; - **realizzato** con una colonna di rivestimento cieca in tubi di acciaio zincato di 200 mm di diametro, fino alla profondità di 100 m, con unico tratto filtrante, tipo a ponte con asole di 3 x 40 mm, da 89 a 95 m di profondità, che capta un acquifero in ghiaie con livello statico/dinamico in data 20/02/2020 pari a -12/-19 m, con una portata di prelievo di 4 l/s; - **completato** con una elettropompa sommersa, installata alla profondità di 30 m, con potenza pari a 4,17 KW, regolata alla portata massima di esercizio di 4 l/s, con diametro della tubazione di mandata di 90 mm, su cui è montato il contatore di volume;

- i due pozzi esistenti sono stati chiusi;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico sotterraneo interessato *Conoide Panaro confinato superiore*, CODICE: 0410ER-DQ2-CCS, come riportata in sede di Determina di autorizzazione alla perforazione;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della

documentazione agli atti, nulla osta **al rinnovo con varianti della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** riconosciuta con Determinazione n.3214/2006, con una portata massima di 4 l/s per complessivi 12895 mc/a, nel rispetto delle condizioni del disciplinare allegato;

considerato che, gli utilizzi di acque pubbliche richiesti, ai sensi dell'art. 152, comma 1 della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa, sono assimilabili a quelli di:

- uso *industriale*, per quanto riguarda il lavaggio sale e macchinari a servizio di processo produttivo di trasformazione latte;

- uso *igienico e assimilati*, per quanto riguarda l'alimentazione dell'impianto anti incendio e per le relative prove di esercitazione e manutenzione;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, ai sensi dell'art.20 del RR 41/01:

- in caso di usi plurimi effettuati da una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso; e che nella fattispecie il canone più elevato è quello ad uso *industriale*;

- l'aumento del volume annuale di prelievo non comporta una variazione delle modalità di calcolo del canone annuale di concessione;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni per il periodo di validità della concessione in corso di rinnovo fino al 31/12/2018;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di **€ 230,00** per la domanda di variante sostanziale;

- dei canoni di concessione 2019-2020 pari a **€ 4.251,33** comprensivo degli interessi legali maturati;

- del deposito cauzionale pari a **€ 2.119,60**;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria assunta agli atti al Prot n. PG/2020/172573 del 27/11/2020;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla Ditta **CASEARIA DI SANT'ANNA SRL**, CF/P.IVA:02554921201 con sede legale in comune di Anzola dell'Emilia (BO) Via Sparate n. 1, il **rinnovo** con variante della **concessione** al prelievo di acque pubbliche sotterranee, rilasciata con Determinazione n.3214/2006 (procedimento B017A0039), **alle seguenti condizioni:**

a) mediante il Pozzo 1 realizzato sul terreno censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al Foglio 16 mappale 40, nel punto di coordinate UTM RER X:671670 Y:939460, autorizzato con Determinazione n° 4717 del 14/09/2018;

b) il prelievo è stabilito con una portata massima di **4,0 l/s** per un volume complessivo di **23.200 mc/a**, **ad uso industriale** per quanto riguarda il lavaggio sale e macchinari a servizio di processo produttivo di trasformazione latte; e con una portata massima di 4 l/s **ad uso igienico e assimilati**, per quanto riguarda l'alimentazione dell'impianto anti incendio e per le relative prove di esercitazione e manutenzione;

c) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di

eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di **stabilire** che il **canone annuale di concessione 2020** per le varianti concesse, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2.119,60=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione riconosciuta con determinazione n. 3214/2006 e della relativa istanza di rinnovo presentata con Modulo D Prot. n.45602 del 12/05/2006 di cambio di titolarità della concessione, il concessionario **ha corrisposto il canone pregresso** per gli anni **2018-2019** e i relativi interessi legali dovuti alla data odierna, per un

totale di € **4.251,33**, versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico Bologna" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato: a Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico, tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti **gli interessi di legge** e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'annualità del canone di concessione previsto, ai sensi dell'art.154 della LR n.3/1999, **è fissato in € 2.119,60**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409/IBAN: IT 18 C 07601 02400 000000367409 a favore di: Regione Emilia-Romagna, Presidente della Giunta Regionale;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a

tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa Emilia alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibi;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla Ditta **CASEARIA DI SANT'ANNA SRL**, CF/P.IVA:02554921201 con sede legale in comune di Anzola dell'Emilia (BO) Via Sparate n. 1

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoide Panaro confinato superiore*, codice: 0410ER-DQ2-CCS, **mediante il nuovo Pozzo** (Pozzo 1) **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Anzola dell'Emilia al Foglio 16 mappale 40, nel punto di coordinate UTM RER X:671670 Y:939460, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il Pozzo 1, perforato fino ad una profondità di 100 m, con un diametro di perforo di 350 mm, è: - **costituito** da una colonna di rivestimento cieca in tubi di acciaio zincato di 200 mm di diametro, fino alla profondità di 100 m, con unico tratto filtrante, tipo a ponte con asole di 3 x 40 mm, da 89 a 95 m di profondità, che capta un acquifero in ghiaie con livello statico/dinamico in data 20/02/2020 pari a -12/-19 m, con una portata di prelievo di 4 l/s; - **completato** con una elettropompa sommersa, installata alla profondità di 30 m, con potenza pari a 4,17 KW, regolata alla portata massima di esercizio di 4 l/s, con diametro della tubazione di mandata di 90 mm, su cui è montato il contatore di volume;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 4,0 l/s per un volume complessivo di **23.200 mc/a**, **ad uso industriale** per quanto riguarda il lavaggio sale e macchinari a servizio di processo produttivo di trasformazione latte; e con una portata massima di 4 l/s **ad uso igienico e assimilati**, per quanto riguarda l'alimentazione dell'impianto anti incendio e per le relative prove di esercitazione e manutenzione. Tutti usi, come definiti, ai sensi dell'art. 152, comma 1, della LR n.3/1999 e come precisati dalle DGR citate in premessa;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi

di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- effettuare il monitoraggio dei volumi annuali di prelievo;
- effettuare il monitoraggio dei livelli piezometrici statici mediante due misure annuali da effettuarsi una nel mese di aprile e l'altra nel mese di ottobre di ogni anno, dopo un periodo il più prolungato possibile di assenza di prelievo;
- trasmettere i dati di monitoraggio volumetrico e piezometrico all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di

modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste

dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa**

o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8 Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Ghiaroni Giulio, legale rappresentante della Ditta **CASEARIA DI SANT'ANNA SRL**, CF/P.IVA:02554921201 con sede legale in comune di Anzola dell'Emilia (BO) Via Sparate n. 1, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.